



DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (18G00140) (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018

SINTESI NAGA

TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO

E' stato **cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari** (sia da Commissione che da Questore ex art. 5, co 6 TUI).

Nuovi permessi da Questore:

1. **Dicitura CASI SPECIALI:** rientrano in questa tipologia fattispecie già previste (**protezione sociale, ex art. 18 TUI; vittime di violenza domestica, ex art. 18 bis TUI; vittime di sfruttamento lavorativo, ex art. 22, comma 12 quater TUI**).
2. **PER CALAMITA' NATURALE:** art. 20 bis TUI
3. **PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE:** art. 42 bis TUI
4. **CURE MEDICHE:** da rilasciare agli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità (art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI).

Nuova protezione da Commissione Territoriale (oltre ovviamente a protezione internazionale – status rifugiato/protezione sussidiaria)

1. **PROTEZIONE SPECIALE:** art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

FASE TRANSITORIA PER UMANITARI DA COMMISSIONE TERRITORIALE (NON DA QUESTORE!): TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI (proveniente da Commissione Territoriale) in corso di validità alla data del 5 ottobre 2018, alla scadenza potranno ottenere un permesso di soggiorno per PROTEZIONE SPECIALE previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del TUI.

Per le domande di protezione ancora in corso di valutazione alla data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali la Commissione territoriale ritenga sussistano gravi motivi di carattere umanitario, agli interessati verrà rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura **“CASI SPECIALI”**, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato (quindi con stesse caratteristiche del “vecchio” umanitario). Fa fede la data in cui la CT ha preso la decisione, e non quella della notifica.

Schema riepilogativo:

<u>NOME PERMESSO</u>	<u>DESCRIZIONE DI STAMPA</u>	<u>CONVERSIONE</u>	<u>LAVORO</u>
PROTEZIONE SOCIALE Art. 18 TUI	CASI SPECIALI	Si	Si
VIOLENZA DOMESTICA Art. 18bis TUI	CASI SPECIALI	Si	Si
GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO Art. 22 TUI	CASI SPECIALI	Si	Si
REGIME TRANSITORIO (alla data di entrata in vigore del decreto legge, la Commissione territoriale ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario Art.1 c.9 DL 113/2018	CASI SPECIALI	Si	Si
PROTEZIONE SPECIALE Art. 32, comma 3, del Dlgs 25/2008 (quindi da CT)	PROTEZIONE SPECIALE	motivi familiari	Si
CALAMITA' NATURALE Art. 20 bis TUI	CALAMITA' NATURALE	motivi familiari	Si

VALORE CIVILE Art. 42 bis TUI	VALORE CIVILE	Si	Si
CURE MEDICHE Art. 19, comma 2, lettera d-bis TUI	CURE MEDICHE	motivi familiari	Sembra di no

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- **IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AL RICHIEDENTE ASILO** ora costituisce anche documento di identificazione ma, al tempo stesso, **NON È PIÙ TITOLO PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA.**
- **ISTITUZIONE DI TRE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DELL'UNITÀ DUBLINO.**
- Si definisce **INAMMISSIBILE** una prima domanda **reiterata** che venga presentata dallo straniero nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. **In questo caso, quindi non si procede all'esame della domanda.**
- **PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO O CONDANNA DEFINITIVA.** Nel caso in cui il richiedente è sottoposto a **procedimento penale** (e ricorrono le condizioni di trattenimento di cui all'art. 6, co 2 lett. a),b),c) D.lgs 142/2015) o a **condanna definitiva per uno dei reati per i quali è previsto il diniego dello status di rifugiato** (si veda di seguito) la Commissione territoriale provvede all'immediata audizione del richiedente asilo e quindi adotta contestuale decisione. Salvo che ricorrano i presupposti di inespellibilità, nel caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.
- **CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO E DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA:** nel caso in cui la persona si è volontariamente ristabilita nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato, **è rilevante ogni rientro nel Paese di origine**, salva la valutazione del caso concreto.
- **RIFIUTO DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO E DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA:** sono **aumentate le fattispecie di condanne definitive che determinano tale rifiuto** e cioè: art. 336 cp , violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; art. 583 *bis*, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; art. 583 *quater*, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; art. 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 624 *bis*, comma 1, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3), furto in abitazione e furto con scasso commesso con in dosso armi o narcotici, senza farne uso; infine i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri 2) 6) e 7 *bis*) **anche nelle fattispecie non aggravate** (575, omicidio; 628, rapina; 629, estorsione; 630, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; 600, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 600 *bis*, primo comma, reclutamento o induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 600 *ter*, primo e secondo comma, pornografia minorile; 601, tratta di persone; 602, acquisto e alienazione di schiavi; 609 *bis*, violenza sessuale; 73 e 74 del d.P.R. 309/1990, delitti in materia di stupefacenti; 12, comma 3, TUI, *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*].

ACCOGLIENZA RICHIDENTI ASILO E BENEFICIARI DI PROTEZIONE

- **SPRAR:** si occuperà **solo di chi ha già ottenuto la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati**, e si chiamerà *"Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati"*.
- I **RICHIEDENTI ASILO**, invece, saranno collocati nei centri governativi di prima accoglienza ovvero, nei casi di emergenza, nelle strutture temporanee, appositamente allestite.
- Per quanto riguarda la **FASE DI TRANSIZIONE**, si prevede che i richiedenti asilo presenti nello SPRAR alla data della sua entrata in vigore rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato. I titolari di protezione umanitaria, presenti nello SPRAR, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

TRATTENIMENTO

- **RADDOPPIATO IL TERMINE DEL PERIODO MASSIMO DI TRATTENIMENTO dello straniero all'interno del CPR** che passa **da 90 a 180 giorni**.
- **INTRODOTTA LA POSSIBILITÀ DI TRATTENERE LO STRANIERO** in attesa della definizione del procedimento di convalida dell'accompagnamento immediato alla frontiera **ANCHE IN STRUTTURE DIVERSE DAI CPR**. Se le condizioni di impossibilità del trattenimento nel CPR permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza in **LOCALI IDONEI** presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida.
- **TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO**: il provvedimento introduce poi la possibilità di trattenere i richiedenti asilo negli *hotspot* per **30 giorni** allo scopo di accertarne l'identità e la cittadinanza. Se questo accertamento non è possibile, i richiedenti asilo potranno inoltre essere trattenuti nei CPR fino a un massimo di **180 giorni**.

CITTADINANZA

REVOCA DELLA CITTADINANZA ITALIANA acquisita dai cittadini stranieri (solo casi di *ius soli*, non *ius sanguinis*) **in caso di condanna definitiva** per i seguenti reati: 1) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni [previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4), del codice di procedura penale], nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 2) i delitti di cui agli articoli 270 *ter* (assistenza agli associati) e 270 *quinquies* (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).

La revoca della cittadinanza è adottata, **entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna**, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

L'**IMPORTO** del contributo per la presentazione delle domande è elevato da 200 euro a **250 euro** (*art. 9 bis*).

È elevato a **48 MESI** (4 anni) **IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI** di acquisto e concessione della cittadinanza (*art. 9 ter*).

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Viene escluso **il compenso al difensore ed al CT della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile**.

CONTROVERSIE

Competenza del Tribunale:

SEZIONI SPECIALIZZATE DEI TRIBUNALI ORDINARI ANCHE PER rilascio, rinnovo, revoca di **TUTTE LE NUOVE TIPOLOGIE DI PERMESSO** (esclusa quella per atti di particolare valore civile), e cioè protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo (CASI SPECIALI), calamità naturale, cure mediche (compresa gravidanza), protezione speciale.

COMPETENZA TERRITORIALE per le controversie relative alle decisioni di trasferimento con riferimento **ALL'UNITÀ DUBLINO** operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonché presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il ricorso è proposto entro TRENTA GIORNI dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile (SOLO CASSAZIONE) ed il termine per proporre ricorso per cassazione è di TRENTA GIORNI.

Sospensiva: aumentati i casi in cui viene **escluso**, nei casi di diniego di protezione, **L'EFFETTO SOSPENSIVO** dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.